



Regione Puglia
Segreteria Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.24/2008 DEL 03/06/2008

**“LEGGE DI ASSESTAMENTO E DI QUARTA
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2008”**



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Relazione alla “Legge Regionale di Assestamento e di Quarta Variazione al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2008”.

L'avvenuta approvazione del rendiconto relativo all'anno 2007, ha determinato l'obbligo di procedere alla predisposizione ed approvazione del previsto Disegno di legge di Assestamento del Bilancio di Previsione 2008 ai sensi ed in applicazione dell'art. 41 della L.R. 28/2001 di contabilità regionale.

Con il medesimo Disegno di legge si provvede altresì ad introdurre alcune rimodulazioni e modifiche negli stanziamenti di unità previsionali di base sia di entrata che di spesa e ciò in relazione a talune stringenti e non derogabili esigenze finanziarie ritenute indispensabili ed emerse nel corso della corrente gestione in corrispondenza di vari capitoli di bilancio.

Le variazioni sono state introdotte secondo criteri di stretta compatibilità con la fondamentale esigenza del rispetto del patto di stabilità interno.

Le disposizioni contenute nella presente legge di assestamento e variazione, pertanto, sono riferite:

- a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura del precedente esercizio 2007;
- b) all'aggiornamento del saldo finanziario positivo risultante all'inizio del corrente esercizio 2008 nel relativo bilancio di previsione;
- c) all'aggiornamento, ancora, dell'ammontare della giacenza di cassa risultante all'inizio dell'esercizio in corso;



d) alle variazioni degli stanziamenti delle unità previsionali di spesa ritenute necessarie in relazione alle operazioni di assestamento di cui ai precedenti punti, nonché a quelle ulteriori in riduzione ed in aumento ritenute indispensabili in relazione all'andamento gestionale complessivo sia per l'entrata che per la spesa.

Per quanto attiene alle operazioni di assestamento di cui alla lettera sub b) si è, in particolare, provveduto a rideterminare l'ammontare dell'avanzo di amministrazione in €. 1.692.263.545,28 al fine di rapportarlo al risultato proveniente dal rendiconto 2007.

Tale avanzo – depurato della quota già iscritta in via presuntiva in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2008 (pari ad €. 907.000.000,00) – determina, quale ulteriore disponibilità finanziaria, una quota residua di €. 785.263.545,28.

Quota incrementale questa che viene utilizzata, in sede di variazione ed assestamento del bilancio 2008 di cui al presente provvedimento, al fine, in particolare:

- 1) di incrementare, il "*Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti con vincolo di destinazione*" di cui al capitolo 1110046 dell'importo 94.664.069,21 che si aggiungono ad euro 129.765.914,00 quale quota di reintegro derivante dalle maggiori entrate provenienti da recupero dei crediti per mobilità sanitaria e dalla vendita di immobili non strumentali delle AUSL. Incrementi questi che aggiunti allo stanziamento già previsto in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2008 pari ad euro 106.000.000, determinano una dotazione finanziaria del fondo in parola di euro 330.429.983,21;
- 2) di incrementare, per un ammontare di euro 552.890.796,43, il "*Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate*" provenienti dagli esercizi 2004 e retro, rispetto allo stanziamento già previsto in sede di approvazione del bilancio di previsione 2008 pari a €. 502.833.060,17.
- 3) di destinare a ripiano del disavanzo sanitario 2007 la somma di euro 49.268.000,00 come da provvedimenti assunti dal Presidente della Giunta regionale nella veste di commissario ad acta.

Le rimanenti residue risorse pari a €. 88.440.679,64 sono state utilizzate al fine di apportare talune limitate variazioni negli stanziamenti dei capitoli di spesa strettamente indispensabili in relazione ad esigenze gestionali indifferibili.



Nello schema di disegno di legge si provvede inoltre ad introdurre una serie di norme rivolte, tra l'altro:



- a garantire la copertura finanziaria per il completamento della nuova sede regionale mediante la contrazione con la Cassa DD. PP. di un mutuo per l'importo massimo di euro 50 milioni;
- a consentire una ulteriore anticipazione, con obbligo di recupero, di euro 15 milioni in favore dei consorzi di bonifica;
- all'acquisizione delle partecipazioni societarie detenute da Finpuglia S.p.A.. Tanto in applicazione dell'art. 13 della Legge 248/2006;
- alla costituzione della Società veicolo per la cartolarizzazione del patrimonio immobiliare disponibile regionale;
- a disciplinare le missioni continuative dei dipendenti regionali mediante l'adozione di apposito regolamento da parte della Giunta Regionale.

* * *

Al fine di una analitica esposizione delle variazioni introdotte con la presente legge sono stati predisposti appositi tabulati, parte integrante della legge stessa, con i quali si provvede ad evidenziare:

Allegato A - contenente le modifiche apportate ai residui attivi e passivi;

Allegati B - contenente le variazioni di competenza introdotte sulle varie unità previsionali di base sia di entrata che di spesa e, pertanto, sui capitoli ricompresi in ciascuna unità, nonché le variazioni di cassa, (con inclusione del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2008), derivanti dalle operazioni di assestamento e modifiche in aumento e diminuzione introdotte sui vari capitoli di Bilancio.


L'ASSESSORE AL BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
- Dott. Francesco SPUNARO -


TITOLO I
NORME DI ASSESTAMENTO E DI QUARTA VARIAZIONE AL BILANCIO 2008

Art. 1
(Finalità)

1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2008, approvato con Legge regionale 31 dicembre 2007, n. 41, sono introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa ed all'avanzo di amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio 2007 nonché le variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.
2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per €. 907.000.000,00 al competente capitolo 1011001 di entrata del Bilancio di previsione per l'esercizio 2008, viene rideterminato in €. 1.692.263.545,28 e destinato per la quota incrementale all'incremento del Fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti del bilancio vincolato e per la regolarizzazione delle carte contabili nonché ad alcuni capitoli di spesa per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui.
3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono l'analitica esposizione, per unità previsionale di base oltre che per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa per effetto della utilizzazione dell'avanzo e delle operazioni di assestamento e variazione di cui ai commi precedenti.

Art. 2
**(Adeguamento dello stato di previsione
dell'entrata e della spesa)**

1. Per effetto delle variazioni di cui al precedente art. 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del Bilancio per l'esercizio finanziario 2008, risulta modificato, sia per l'entrata che per la spesa, in Euro _____ in termini di competenza e in euro _____ in termini di cassa.

Art. 3
(Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate)

1. Il fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo 1110060 viene incrementato dell'importo di €. 552.890.796,43, comprensivo della somma di €. 2.713.212,50, reiscritta e non impegnata nel corso della gestione 2007, da destinare, nell'ambito dell'unità previsionale di base 05.02.02, ai capitoli di spesa 1093307 e 1095307 rispettivamente per €. 2.400.837,50 ed €. 312.375,00.
2. Per l'esercizio 2008 la dotazione finanziaria complessiva del fondo di cui al precedente comma è pari ad €. 1.055.723.856,50.



Art. 4

(Fondo per reiscrizione residui passivi perenti con vincolo di destinazione)

1. Il fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini amministrativi con vincolo di specifica destinazione (capitolo 1110046) viene incrementato dell'importo di €. 94.664.069,21 nonché dell'importo di €. 129.765.914,00, quale quota di reintegro derivante dalle maggiori entrate provenienti dal recupero dei crediti per mobilità sanitaria e dalla vendita di immobili non strumentali delle AUSL.
2. Per l'esercizio finanziario 2008 la dotazione finanziaria complessiva del capitolo di cui al precedente comma è di euro 330.429.983,21.

TITOLO II

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO

Capo I

(Disposizioni in materia finanziaria)

Art. 5

(Ricorso al mercato finanziario)

1. Al fine di garantire la copertura finanziaria per il completamento della nuova sede regionale, la Giunta regionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001 e dall'articolo 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 nonché dell'articolo 71 della legge di contabilità regionale 16 novembre 2001, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata a contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, un mutuo dell'importo massimo di euro 50 milioni.
2. Il mutuo di cui al precedente comma sarà contratto a tasso fisso e per una durata massima dell'ammortamento di venti anni.
3. L'onere presunto derivante dall'ammortamento mutuo di cui al comma 1 del presente articolo, valutato per l'anno 2008 in complessivi euro 2.000.000,00, è posto a carico del bilancio regionale nell'ambito della Unità Previsione di Base (U.P.B.) 10.4.3 "Ragioneria Mutui diretti" ed iscritto al capitolo di spesa 1122062 "Rimborso quote di capitale mutuo ventennale Cassa Depositi e Prestiti di euro 50.000.000,00 da destinare al completamento della costruzione della sede del Consiglio regionale" con una dotazione finanziaria di €. 500.000,00 ed al capitolo di spesa 1122063 "Rimborso quote interessi mutuo ventennale Cassa Depositi e Prestiti di euro 50.000.000,00 da destinare al completamento della costruzione della sede del Consiglio regionale" con una dotazione finanziaria di €. 1.500.000,00.
4. Di iscrivere l'onere complessivo di cui al precedente comma 3 nei bilanci degli esercizi successivi all'anno 2008, ai capitoli di spesa 1122062 e 1122063 con gli stanziamenti rivenienti dal piano di ammortamento.
5. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte all'atto della contrazione del mutuo di



cui al presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire speciale vincolo irrevocabile a favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., dando mandato irrevocabile al tesoriere della Regione di pagare le rate di ammortamento alle relative scadenze ed autorizzandolo ad accantonare, in ogni esercizio finanziario, le somme necessarie al suddetto adempimento a valere sul totale delle entrate proprie riscosse dalla Regione, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

6. Le spese per l'ammortamento dei mutui e delle altre operazioni di prestito stipulate dalla Regione, si per la parte di rimborso capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 della legge di contabilità regionale 16 novembre 2001, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

(Acquisizione delle Partecipazioni Societarie detenute da Finpuglia S.p.A.)

1. Al fine di dare seguito all'art. 13 della Legge 248/2006, la Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad acquisire le Partecipazioni Societarie detenute da Finpuglia S.p.A., come di seguito elencate:
 - a) Interporto Fascia Jonico Salentina S.C.p.A. in liquidazione;
 - b) Taranto Sviluppo S.C.p.A. in liquidazione;
 - c) Sviluppo Italia Puglia S.p.A.;
 - d) Cittadella della Ricerca S.C.p.A.;
 - e) Patto Territoriale Polis del Sud Est Barese S.C.r.l.;
 - f) Consorzio Sviluppo Area Conca Barese S.C.r.l.;
 - g) C.E.R.S.E.T. S.r.l. in liquidazione;
 - h) Pastis C.N.R.S.M. S.C.p.A. in liquidazione.
2. A tal fine è istituito apposito capitolo di bilancio 3910 – U.P.B. 10.01.01 - denominato "Intervento finanziario per l'acquisizione delle Partecipazioni Societarie detenute da Finpuglia S.p.A." dell'importo di euro 100,00.

Art. 7

(Costituzione di Società Veicolo per cartolarizzazione su beni immobili regionali)

1. Al fine di adottare procedure di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare afferente alla Regione Puglia, ivi incluso quello di cui all'art. 1 della L.r. 16/2007, è istituito apposito capitolo di bilancio 3900 – U.P.B. 10.01.01 - denominato "Intervento finanziario per la costituzione e



avvio di una 'Società Veicolo' per l'attuazione di procedure di cartolarizzazione" dell'importo di euro 100.000,00.

2. La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, a porre in essere i conseguenti adempimenti.

Capo II **(Disposizioni in materia di agricoltura)**

Art. 8 **(Anticipazioni finanziarie ai Consorzi di bonifica)**

1. Per le finalità e le esigenze riferite al secondo semestre dell'esercizio 2008, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2006, n. 8 (disposizioni in materia di consorzi di bonifica) e all'articolo 17 (ulteriore anticipazione finanziaria ai consorzi di bonifica), comma 3, della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006), è autorizzata un'anticipazione finanziaria di euro 15 milioni in favore dei consorzi di bonifica.
2. Alla spesa per far fronte all'erogazione di detta anticipazione si provvede mediante iscrizione di pari importo sui capitoli di entrata 6151270 "recupero di somme anticipate ai consorzi di bonifica (p.m.s. vinc. 1 a 1)" – upb 6.1.1 – e di uscita 1200170 "anticipazione finanziaria in favore dei consorzi di bonifica (p.m.s. vinc. 1 a 1)" – u.p.b. 99.99.1 – delle partite di giro del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008.
3. Per gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 1, comma 1, della l.r. n. 8/2006 e dell'articolo 17, comma 3, della l.r. 22/2006, la giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di riscossione e di pagamento delle somme, un commissario ad acta che può avvalersi di una struttura di supporto.
4. Il compenso da riconoscere e corrispondere al commissario ad acta e ai componenti della struttura di supporto per complessivi euro 14 mila fa carico al capitolo 112099 del bilancio per l'esercizio finanziario 2008.

Capo III **(Disposizioni in materia di attività culturali)**

Art. 9 **(Attività culturali e di spettacolo. Sponsorizzazioni e liberalità di soggetti pubblici e privati)**

1. Al fine di consentire l'introito nel bilancio regionale di risorse finanziarie provenienti da atti di liberalità e da sponsorizzazioni di soggetti pubblici e privati dirette a sostenere progetti culturali e di spettacolo attivati o finanziati dalla Regione, si provvede all'istituzione, nella parte Entrate e nella parte Uscite del bilancio regionale, di dedicati capitoli 3066230 – U.P.B. 03.04.02 – e 813080 – U.P.B. 09.01.01 - denominati, rispettivamente, "Risorse provenienti da atti di liberalità e da sponsorizzazioni di soggetti pubblici e privati a sostegno di attività culturali e di spettacolo promosse o sostenute dalla Regione Puglia" e "Spese per attività culturali e di spettacolo promosse o sostenute dalla Regione Puglia e finanziate con risorse provenienti da atti di liberalità e da sponsorizzazioni di soggetti pubblici e privati", entrambi con uno stanziamento di €. 500.000,00.
2. L'autorizzazione all'utilizzazione delle predette risorse, da disporsi con atto giuridico, delle somme specificatamente destinate alle finalità di cui al comma 1,



all'effettiva loro riscossione nel bilancio regionale comprovata dall'avvenuta emissione delle corrispondenti reversali di incasso.

Capo IV
(Disposizioni in materia di contenzioso amministrativo)

Art. 10
(Modifica alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 24)

1. L'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1981, n. 24 (Azioni di rivalsa sanitaria) viene modificato come segue:

“1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le Aziende Sanitarie Locali, oltre a curare l'istruttoria amministrativa, provvedono alla definizione delle azioni di rivalsa sanitaria, avvalendosi anche della procedura coattiva di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato”. Gli atti per eventuali rinunce o transazioni rientrano nelle attribuzioni delle Aziende sanitarie locali, cui compete, altresì, promuovere l'eventuale azione giudiziaria per il recupero delle spese di ospedalità.

2. L'esercizio di tutti i diritti di rivalsa sorgenti da fatti verificatisi prima del 31 dicembre 2008 resta di competenza della Regione a norma dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1981, n. 24.

3. La riscossione ed il recupero delle spese indicate nell'articolo 1 connesse a prestazioni erogate in data precedente a quella indicata nel primo comma, sono comunque affidate alle Aziende sanitarie locali, qualora le stesse abbiano proceduto all'accertamento del fatto, che costituisce titolo per l'esercizio dell'azione di rivalsa.

4. Sono abrogate le disposizioni recate da leggi e regolamenti regionali incompatibili con il presente articolo.

Capo V
(Disposizioni in materia di aiuti alle imprese)

Art. 11
(Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 l'inciso “e non soggetti all'obbligo di notificazione” è soppresso.
2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 è sostituito dal seguente: “I destinatari dei regimi di aiuto sono le imprese in possesso dei requisiti indicati nella definizione comunitaria di piccola, media e grande impresa”



Capo VI
(Disposizioni in materia di personale)

Art. 12
(Lavoro straordinario)

1. Per l'anno 2008 e in attesa della installazione e attivazione del sistema di rilevazione automatica delle presenze, ai dipendenti regionali potrà essere erogato il compenso per il lavoro straordinario.

Art. 13
**(Cessazioni missioni continuative e Regolamento per
il personale degli organi di direzione politica)**

1. Dal 1 ottobre 2008 cessano di produrre qualunque effetto giuridico le disposizioni e gli atti che consentono missioni continuative dei dipendenti regionali.
2. Entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i dipendenti regionali che alla data del 30 giugno 2008 siano in missione continuativa da almeno sei mesi, con comunicazione scritta al settore personale e organizzazione possono optare per il trasferimento presso la sede dove stanno eseguendo la prestazione lavorativa in missione continuativa ovvero per l'assegnazione al settore e alla sede di appartenenza.
3. Entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i dipendenti regionali che alla data del 3 giugno 2008 siano in missione continuativa da meno di sei mesi, con comunicazione scritta al settore personale e organizzazione possono chiedere l'assegnazione al settore e alla sede di appartenenza.
4. I dipendenti regionali che nel termine perentorio stabilito non hanno esercitato le facoltà di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sono trasferiti e assegnati al settore e alla sede di servizio sulla base delle esigenze organizzative dell'Amministrazione regionale.
5. Tutti i provvedimenti di trasferimento o di assegnazione adottati in applicazione delle prescrizioni del presente articolo hanno decorrenza dal 1 ottobre 2008.
6. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, di concerto con la Presidenza del Consiglio regionale, disciplina l'assegnazione del personale regionale di diretta collaborazione degli organi di direzione politica e individua le risorse finanziarie occorrenti. Resta fermo il rispetto dei diritti di informazione e di partecipazione previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro nonché la ordinaria competenza della contrattazione collettiva integrativa in ordine alla disciplina degli eventuali effetti retributivi conseguenti all'adozione del suddetto regolamento.



Capo VII
(Disposizioni in materia di lavori pubblici)

Art. 14
(Integrazioni alle legge regionale 11 maggio 2001, n. 13)

1. Al Comma 2 dell'articolo 11 (Organi consultivi) della legge regionale 11 maggio 2001 (Norme regionali in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma 2/bis:

"2/bis. Ai componenti esterni del Consiglio Regionale Lavori Pubblici, che non siano funzionari regionali in servizio, compete l'indennità lorda di euro 77,46 per ogni effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio. A tutti i componenti spetta, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del Consiglio. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuta una indennità forfetaria pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super, vigente al momento, per ogni chilometro percorso nonché il rimborso dell'eventuale pedaggio autostradale.

Capo VIII
(Disposizioni in materia di risorse naturali)

Art. 15
(Integrazione alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28)

1. All'articolo 13 (Comitato regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche) della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma 8:

"8. Ai componenti esterni del Comitato Regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche, che non siano funzionari regionali in servizio, compete l'indennità lorda di euro 77,46 per ogni effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio. A tutti i componenti spetta, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del Consiglio. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuta una indennità forfetaria pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super, vigente al momento, per ogni chilometro percorso nonché il rimborso dell'eventuale pedaggio autostradale.

Capo IX
(Disposizioni in materia di formazione professionale)

Art. 16

(Rimborso Provincia di Bari somme pignorate a valere sulla misura 3.1 POR Puglia 2000/2006)

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 dell'atto d'intesa approvata con DGR nn. 1204/01 e 1604/01, la Regione riconosce alla Provincia di Bari la somma di € 75.634,56 a titolo di rimborso delle somme già erogate in favore dell'Amministrazione Provinciale, a valere sulla misura 3.1 del POR Puglia 2000/2006.



2000/2006, ma non incassate dalla stessa in quanto sottoposte a pignoramento e assegnate dal G.E. a creditori dell'ente ENAPAICA.

2. A tal fine viene istituito apposito capitolo 966020 – U.P.B. 05.02.01 - nel Bilancio di previsione 2008 con uno stanziamento di pari importo avente ad oggetto: *“Rimborso alla Provincia di Bari delle somme non incassate per pignoramenti effettuati, da creditori dell'ente ENAPAICA su liquidazioni disposte, dalla Regione, a valere sulla misura 3.1 del POR Puglia 2000/2006”.*
3. La Regione si riserva di intraprendere, nei confronti dell'ente ENAPAICA, ogni iniziativa utile al recupero delle somme di cui al comma 1, rimborsate alla Provincia di Bari.

~~L'ASSESSORE AL BILANCIO~~
~~Dott. Francesco SAPONARO~~

